

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 172/24/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente Gr. En. Gu. Ca., esercente l'attività professionale di architetto, con ricorso ed impugnando il silenzio rifiuto dell'Ufficio sulla istanza di rimborso IRAP presentata in data 21/12/2010 chiede in via principale il rimborso di quanto versato a titolo di imposta IRAP per gli anni dal 2006 al 2010 pari ad € 3.294,62, oltre ad interessi.

In subordine, ravvisando per i versamenti effettuati nell'anno 2006 il decorso dei 48 mesi nella proposizione della domanda (del 21/12/2010), chiede il rimborso di € 2.905,77 oltre interessi.

Rileva l'essenza di elementi di organizzazione in capo all'attività svolta con autonoma organizzazione di mezzi e di capitali, senza l'ausilio di personale dipendente e di collaboratori, con l'utilizzi di beni strumentali non eccedenti, per quantità e valore, le necessità minime per l'esercizio dell'attività.

Produce copia dei mod. RE relativo ai redditi di lavoro autonomo percepiti negli anni in esame, copia dei versamenti effettuati a mezzo F24 e copia del libro cespiti ammortizzabili.

In data 04/10/2011 la Direzione Provinciale 11° di Milano dell'Agenzia delle Entrate deposita controdeduzioni chiedendo la parziale cessazione della materia del contendere non sussistendo in capo al ricorrente i presupposti che giustificano l'assoggettamento all'IRAP.

Per quanto concerne il rimborso attinente i versamenti effettuati nell'anno 2008 evidenzia che al momento della proposizione dell'istanza di rimborso, in data 21/12/2010, già erano trascorsi i 48 mesi che la legge prevede per poter inoltrare la richiesta in caso di mancanza dell'obbligo di versamento (art. 39 D. P. R. n. 602/73).

Non produce in allegato alcun provvedimento di rimborso IRAP,

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione osserva che con la sentenza 10.5 - 21/05/2001 n. 156, la Corte Costituzionale ha respinto i dubbi che, sotto più profili, erano stati sollevati sulla legittimità dell'IRAP. In particolare con riguardo ai redditi di lavoro autonomo, è stata riconosciuta la conformità del tributo ai principi di capacità contributiva e di uguaglianza, pur attraverso una lettura delle norme del D.lgs. n. 446/97 che ha consentito di individuare, nell'ambito di quella generale categoria, aree di reddito non imponibili.

L'IRAP, ha premesso la Code, non è un'imposta sul reddito, bensì un'imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto da ogni tipo di attività autonomamente organizzata, sia essa di carattere imprenditoriale o professionale. E tuttavia, ha aggiunto, non può negarsi che il requisito della "autonoma organizzazione" può mancare in talune forme di attività professionali, relativamente alle quali è possibile ipotizzare una "assenza di organizzazione di capitali o di lavoro altrui" e di conseguenza l'insussistenza del presupposto stesso dell'imposta in linea generale dunque, l'elemento dell'organizzazione, dal quale scaturisce il valore aggiunto tassabile, non è incompatibile con l'attività di lavoro autonomo, così carie, per converso, può ben ipotizzarsi un'attività professionale svolta in forma non organizzata. Discende da ciò che non v'è ingiustificata equiparazione tra redditi di impresa e redditi di lavoro autonomo tutte le volte in cui quest'ultimo si svolge con le modalità organizzative che, ha rilevato la Corte, costituiscono ineliminabile connotato dell'attività di impresa ("mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla

nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitudine, nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svia in assenza di organizzazione di capitale o di lavoro altrui").

In mancanza di specifiche disposizioni normative, si è concluso, l'accertamento sulla presenza o sull'assenza del requisito organizzativo costituirà questione di fatto che il giudice dovrà risolvere di volta in volta. Non par dubbio che tale giudizio di merito dovrà essere compiuto sulla base delle allegazioni e degli elementi di prova che offrirà lo stesso ricorrente, sul quale, infatti, in forza del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., incombe l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa.

Nel caso in esame, sulla scorta della documentazione prodotta (dichiarazioni dei redditi relative alle diverse annualità) può ritenersi provato che il ricorrente ha svolto la sua attività professionale di architetto in assenza di organizzazione di capitali e/o di lavoro altrui, esclusivamente avvalendosi delle sue capacità professionali. Nei Modelli Unico di competenza il ricorrente non ha detratto dai compensi dichiarati costi per prestazioni di lavoro dipendente, per collaborazioni e per compensi corrisposti a terzi: ricorrono, dunque, tutti i presupposti per ritenere che il reddito di lavoro autonomo prodotto nelle annualità in questione del ricorrente non era assoggettabile ad IRAP.

Le quote d'ammortamento, i consumi ed altre spese documentate posti in dichiarazione sono compatibili con il reddito conseguito e, di per se, non evidenziano un'attività autonomamente organizzata di carattere professionale assoggettabile ad IRAP.

Il ricorso è parzialmente accolto in relazione alla domanda in subordine relativa al rimborso per le annualità dal 2007 al 2009 di € 2.905,77 oltre interessi, stante per l'anno 2006 il decorso dei 4 mesi dal versamento di quanto versato per imposta IRAP e la domanda di rimborso del ricorrente depositata in data 2/12/2010.

Il Collegio, stante la reciproca soccombenza, dispone per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione accoglie in parte il ricorso con esclusione dell'IRAP pagata nell'annualità 2006. Spese compensate.